Anno 161° - Numero 24

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 giugno 2020

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE			LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 17.		
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2020, n. 7.			Disposizioni per favorire la coesione e la		
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020). (20R00147)	Pag.	1	solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale. (20R00130)	Pag.	20
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario			LEGGE REGIONALE 4 marzo 2020, n. 18.		
2020-2022. (20R00148)	Pag.	5	Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla		
REGIONE LIGURIA			legge 9 gennaio 2004, n. 6. (20R00131)	Pag.	23
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 5.					
Legge di manutenzione della normativa regionale. (20R00154)	Pag.	8	LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 19.		
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 6. Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina. (20R00155)	Pag.	12	Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla legge regionale n. 5/2012. (20R00132)	Pag.	25
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 16.			LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 20.		
Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Mo-			Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005.		
difiche alla l.r. 71/2017. (20R00129)	Pag.	13	(20R00133)	Pag.	27





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2020, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU14S4 del 2 aprile 2020)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incentivi per il rinnovo parco automobilistico

- 1. A partire dal 2020 sono esentate per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.
- 2. La giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.

Art. 2.

Tutela delle entrate tributarie regionali, domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

- 1. Al fine di tutelare le entrate tributarie regionali in materia di tassa automobilista, la regione avvia la sperimentazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica con l'obiettivo di conseguire certezza e tempestività dell'incasso del tributo riducendo la dilazione nel tempo dell'esecuzione dei versamenti.
- 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la regione, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso a tale servizio nell'ottica di semplificazione delle procedure di pagamento, agevolando i contribuenti nell'adempimento e consentendo alla regione di ridurre in misura rilevante oneri e costi di gestione del tributo.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) le parole «euro 3,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 12,00».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2002 le parole «, per causa a lui imputabile» sono soppresse.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 20/2002

- 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 20/2002 è inserito il seguente:
- «Art. 14-bis (Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute). 1. A decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
- 2. Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.
- 3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
- 4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.».

Art. 6.

Modifiche dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2002

- 1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2002 dopo le parole «La misura dei canoni di concessione o di attingimento» sono inserite le seguenti «e del canone aggiuntivo».
- 2. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2002 è inserita la seguente:
- «b-bis) rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.».
- 3. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2002 la parola «triennale» è sostituita dalla seguente «annuale».



Art. 7.

Modifiche dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002 le parole «il canone di concessione relativo» sono sostituite dalle seguenti «il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi».

Art. 8

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 20/2002

- 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 20/2002 è inserito il seguente:
- «Art. 18-bis (Norme finali). 1. Per l'annualità 2019 e fino all'adozione del regolamento della giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1, il canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non ancora assegnate, è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
- 2. Al canone aggiuntivo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica").
- 3. L'importo unitario del canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.
- 4. L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.
- 5. Per le concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2018, il canone relativo al 2019 è dovuto per l'intera annualità.
- 6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2004

- 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è inserito il seguente:
- «Art. 1-bis (Sanzioni). 1. L'utilizzo o l'occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).
- 2. Per le violazioni alle norme del regolamento disciplinante il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile diverse da quella indicata nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

- 3. Gli utilizzatori senza titolo di cui al comma 1 sono i fruitori dei beni demaniali i quali occupano od utilizzano il bene demaniale in assenza di provvedimento concessorio, o di istanza di rinnovo o di istanza di regolarizzazione.
- 4. Nel caso di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio, calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento.
- 5. Il pagamento dell'indennizzo e della sanzione amministrativa non costituisce titolo per il rilascio della concessione, non ha effetti sananti delle eventuali opere o manufatti presenti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; è fatta salva la facoltà per il soggetto interessato di presentare istanza di concessione.
- 6. In caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto o anche, ove applicate, delle sanzioni si procede alla riscossione coattiva degli importi.
- 7. È fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere abusive o la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Nei casi di inadempienza all'ordine di ripristino, la regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
- 8. Alla spese per i ripristini d'ufficio si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
- 9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- 10. L'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi sono di competenza della regione.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2006

- 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) è sostituito dal seguente:
- «3. Al finanziamento delle spese di cui all'art. 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti).».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2015

- 1. L'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è sostituito dal seguente:
- «Art. 11 (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette). 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le

misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S43.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 6/2016

- 1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2020-2022».
- 2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2016 le parole «euro 246.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 200.000,00» e le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2020-2022».

Art. 13.

Restituzione dei fondi da parte di Arpea

- 1. Sono versati alla regione:
- a) le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR), ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e trasferite da Finpiemonte S.p.A. ad Arpea in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e non utilizzate nella somma di euro 6.092.244,45;
- b) i fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 111.145,50.
- 2. I fondi restituiti ai sensi del comma 1 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 33698.
 - 3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte:
- *a)* nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 129330 nella misura di euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2020-2021 e 2022;

- b) nella missione 16, programma 16.02 (Caccia e pesca) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 177135 per il risarcimento da parte degli ambiti territoriali della caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole previsti dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) nella misura di euro 1.203.389,95 per l'annualità 2020 ed euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2021 e 2022.
- 4. Le somme iscritte nella missione 16, programma 16.01 e programma 16.02 delle annualità 2020-2021-2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 3, lettere *a*) e *b*), sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla regione.

Art. 14.

Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione

- 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'art. 16, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale ed anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 3. Con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione della aliquota di cui al comma 1.
- 4. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

Art. 15.

Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i tre successivi, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a

un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 5, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio regionale.

- 2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a euro 40.000,00 annui nei seguenti casi:
- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento regionale in materi di alternanza scuola-lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma «Garanzia giovani» che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.
- 3. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.
- 4. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla regione.
- 5. Con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

Art. 16.

Disposizione attuativi dell'art. 18-bis della legge regionale n. 20/2002

1. Relativamente all'annualità 2019, il canone aggiuntivo è quantificato e versato dai titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica

1. A decorrere dal 2020 i titolari di grandi concessioni idroelettriche, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), forniscono annualmente e gratuitamente alla regio-

- ne 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Al medesimo obbligo sono soggetti i titolari di grandi derivazioni idroelettriche scadute, nonché i soggetti titolari di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio di una grande derivazione idroelettrica.
 - 2. La giunta regionale con proprio regolamento definisce:
- a) la quantificazione dell'energia da fornire ai singoli soggetti beneficiari sulla base di apposite convenzioni che sono stipulate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino sul cui territorio insistono le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
- b) la percentuale, in misura comunque non inferiore al 50 per cento, dell'energia da destinare ai territori provinciali interessati dalle derivazioni;
- c) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali:
- d) l'eventuale monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire ai sensi del comma 1. La monetizzazione della quantità di energia elettrica è effettuata sulla base del prezzo all'ingrosso, determinato in funzione del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto al singolo impianto idroelettrico;
- e) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
- f) le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la regione e le altre regioni, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle regioni confinanti;
- g) le modalità di controllo della fornitura dell'energia gratuita, ivi comprese le modalità di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

Art. 18.

Sponsorizzazioni

- 1. Per ottenere economie di spesa e garantire una qualità delle prestazioni idonea a soddisfare l'interesse pubblico curato, la regione stipula contratti di sponsorizzazione al fine di reperire risorse finanziarie o acquisire lavori, servizi o forniture attinenti alle proprie attività istituzionali.
- 2. Per l'attuazione delle finalità del comma 1, la giunta regionale adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un «Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale», iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 15.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.

Art. 20.

Agevolazioni in de minimis

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 marzo 2020

CIRIO

(Omissis)

20R00147

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2020, n. 8.

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU14S4 del 2 aprile 2020)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 19.222.310.730,89 e di cassa per euro 21.941.392.279,06 e spese di competenza per euro 19.222.310.730,89 e di cassa per euro 21.941.392.279,06, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

- 2. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.199.259.924,83 e spese di competenza per euro 18.199.259.924,83, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 17.866.081.115,01 e spese di competenza per euro 17.866.081.115,01, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.


Allegati al bilancio

- 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- *a)* il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 1);
- b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli, per missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
- *c)* il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli (Allegato 3).

Art. 3.

Ulteriori allegati al bilancio

- 1. Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
- a) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
- b) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- c) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
- *d)* il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 7);
- *e)* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 8);
- f) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 9);
- g) il prospetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10):
- *h)* la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi Allegati 14, 15 (Allegato 11);



- *i)* l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);
- *j)* l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
- *k)* l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (Allegato 14);
- *l)* l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (Allegato 15);
- *m)* il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).
- 2. È allegata alla presente legge, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera *h*) del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 17).

Art. 4.

Accordi di programma

- 1. Nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2020-2022 è approvato il Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
- 2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal Fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Art. 5.

Fondo di riserva di cassa al bilancio

1. Il Fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2020 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 742.336.722,00.

Art. 6.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

- 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
- 2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'Allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 7.

Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2019

- 1. Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono iscritti in entrata e in spesa per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2019, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, i Fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un totale di euro 3.990.925.951,27:
- a) Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall'art. 1, comma 701 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2016) per un importo pari ad euro 2.010.885.455,92;
- b) Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2015), come previsto dall'art. 1, comma 701 della legge n. 208/2015 per un importo pari ad euro 1.761.731.110,35;
- c) ripiano annuale del disavanzo per iscrizione Fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 nonché dell'art. 1, comma 521 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari ad euro 218.309.385,00.

Art. 8.

Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione), agli oneri di cui all'art. 3 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), Titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 2020, n. 4 (Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace), agli oneri di cui all'art. 9 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 9.

Altri Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

- 1. Nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono iscritti i seguenti Fondi:
- a) Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
- b) Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.
- 2. Al prelievo di somme dai Fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 10.

Sostegno alle attività produttive per l'emergenza Coronavirus

- 1. Al fine di sostenere le aziende piemontesi colpite dagli effetti economici negativi dovuti all'emergenza «Coronavirus», è istituito, nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri Fondi) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, il «Fondo a sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza del Coronavirus» con la dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire i criteri e le modalità per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 nonché ad operare, mediante provvedimento amministrativo, le correlate variazioni compensative del bilancio.

Art. 11.

Misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In attuazione dell'art. 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il risparmio di spesa stabilito a beneficio delle Regioni a statuto ordinario dall'art. 107, comma 1, per l'esercizio 2020, è utilizzato nel medesimo esercizio per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori e alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, con le modalità indicate nel presente articolo.

- 2. È istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00, collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 10.000.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) ed a valere per euro 5.000.000,00 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- 3. Al fine di sostenere il comparto agricolo e favorire lo sviluppo rurale, la quota di riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR-FEASR 2014-2020, di cui all'Allegato B dell'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è integrata da una quota di aiuti di Stato aggiuntivi pari ad euro 7.000.000,00, iscritta in un apposito capitolo di spesa avente una dotazione pari ad euro 7.000.000,00, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- 4. Sul Fondo a sostegno delle attività produttive istituito a seguito dell'emergenza del Coronavirus e di cui all'art. 10, è iscritto, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri Fondi) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, uno stanziamento integrativo straordinario pari ad euro 3.169.150,00.
- 5. Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in euro 25.169.150,00, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse per il rimborso della quota capitale stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per euro 7.550.745,00 a valere sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionali) e per euro 17.618.405,00 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.04 (Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi).
- 6. Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020, la Giunta regionale è autorizzata in via amministrativa ad apportare variazioni di bilancio tra le misure stabilite, sentita la commissione consiliare competente.



Art. 12.

Sostituzione dell'Allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., di cui all'art. 22, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), l'Allegato E della legge citata, contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'Allegato B alla presente legge.

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 19 marzo 2019, n. 9

- 1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è sostituito dal seguente:
- «4. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 14.03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, euro 17.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 11.000.000,00 per l'anno 2022».

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 marzo 2020

CIRIO

(Omissis)

20R00148

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 5.

Legge di manutenzione della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)

> IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria

> > HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico)

- 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, il punto 2 è abrogato.
- 2. Il punto 3 del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «3. i dipendenti della Regione, della Città metropolitana, delle province, dei comuni e delle aziende sociosanitarie liguri (ASL);».
- 3. Al punto 6 del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «stessa,» sono inserite le seguenti: «con la Città metropolitana,» e le parole: «Unità sanitarie locali» sono sostituite dall'acronimo: «ASL».
- 4. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «della Città metropolitana».
- 5. Alla lettera *d*) del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dall'acronimo: «ASL».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

- 1. All'art. 9 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Compiti del revisore dei conti)»,



- b) al comma 1 le parole: «Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti»;
- c) al comma 2 la parola: «Collegio» è sostituita dalle seguenti: «revisore dei conti»;
- *d)* al comma 3 le parole: «Presidente del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti»;
- *e)* al comma 4 le parole: «Ai componenti del Collegio spettano i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Al revisore dei conti spetta il compenso».
- 2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti».
- 3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore dei conti».

Art. 3.

- Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale).
- 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

- Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile).
- 1. All'art. 1 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia e, con particolare riferimento al servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.»;
- b) al comma 3 la parola: «altresì,» è sostituita dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni,» e le parole: «complementare a quello nazionale» sono soppresse.
- 2. All'art. 2 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il servizio civile universale di cui all'art. 1, comma 2, ha la durata prevista dalla vigente normativa nazionale in materia.»;
- b) al comma 3 le parole: «nazionale, attuato a livello» sono soppresse.
- 3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame

- ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 77/2002» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime, inoltre, sui piani e programmi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approva gli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo e adotta gli atti necessari all'attuazione delle funzioni regionali derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo».
- 4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla seconda parte dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo».
- 5. L'art. 5 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Albo regionale degli enti di servizio civile).

 1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo regionale degli enti di servizio civile, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge, che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell'art. 9.
- 2. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta dell'Albo, nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.».
- 6. All'art. 6 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 2 le parole: «esprimere pareri e» sono sostituite dalla seguente: «formulare» e la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale»;
 - b) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
- c) alla lettera c) del comma 3 le parole: «, seconda parte» sono soppresse;
 - d) la lettera e) del comma 3 è abrogata;
 - e) il comma 6 è abrogato.
- 7. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «l'UNSC» sono sostituite dalle seguenti: «il competente Ufficio per il servizio civile a livello nazionale».
- 8. All'art. 9 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* nella rubrica, dopo le parole: «servizio civile» è aggiunta la seguente: «regionale»;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati da soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'art. 5, in conformità con quanto previsto dal presente articolo.»;
- c) al comma 2 le parole: «nella legislazione statale e di quelli individuati» e le parole: «e provvede, altresì, alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale» sono soppresse.
- 9. Al comma 2 e al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente:



«universale» e al comma 2 dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni,».

- 10. All'art. 11 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione.»,
 - b) al comma 2 le parole: «, comma 3» sono soppresse;
 - c) il comma 3 è abrogato.
- 11. All'art. 12 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile universale viene riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni.»;
- *b)* al comma 3 le parole: «art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77/2002» sono sostituite dalle seguenti: «art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni» e dopo le parole: «servizio civile» è inserita la seguente: «regionale».
- 12. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale» e le parole: «art. 11 del decreto legislativo n. 77/2002» sono sostituite dalle seguenti: «art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 40/2017 e successive modificazioni e integrazioni».
- 13. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «l'UNSC» sono sostituite dalle seguenti: «il competente Ufficio per il servizio civile a livello nazionale».
- 14. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale».

Art. 5.

- Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
- 1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
 - *«b)* il Revisore dei Conti.».
- 2. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Revisore dei Conti)».

Art. 6.

- Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).
- 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Liguria» è soppressa e la parola «comunitario» è sostituita dalla seguente: «europeo».
- 2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «comunitario» è sostituita dalla seguente: «europeo» e dopo le parole: «(Codice dell'amministrazione digitale)» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».
- 3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;
- b) alla lettera c) le parole: «della Società dell'Informazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenda Digitale» e la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei»;
- *c)* alla lettera *e)* la parola: «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee».
- 4. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Liguria» è soppressa.
- 5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - *a)* la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:
- «d) Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l'accreditamento (ALFA)»;
 - b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
- «d-bis) Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO)»;
 - c) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
 - « i-ter) Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);».
- 6. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Piano operativo annuale» sono sostituite dalle seguenti: «Programma Strategico Digitale della Liguria».
- 7. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'acronimo «s.c.p.a.», ove ricorre, è sostituito dal seguente: «S.p.A.» e la parola: «consortile» è soppressa.
- 8. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la società consortile» sono soppresse e l'acronimo: «s.c.p.a.» è sostituito dal seguente: «S.p.A.».



- 9. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalla società Consortile» sono sostituite dalla seguente: «da» e l'acronimo: «s.c.p.a.» è sostituito dal seguente: «S.p.A.».
- 10. Al comma l dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la società Datasiel» sono sostituite dalle seguenti: «Liguria Digitale S.p.A.».
- 11. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'acronimo: «s.c.p.a.», ove ricorre, è sostituito dal seguente: «S.p.A.» e la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea».
- 12. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La società Datasiel» sono sostituite dalle seguenti: «Liguria Digitale S.p.A.».
- 13. Al comma 1 dell'art. 14 la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)

- 1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, ad eccezione della vendita all'ingrosso di cui all'art. 38» sono soppresse.
- 2. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio Attività (DIA)» sono sostituite dalle seguenti: «o Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA)».
- 3. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché gli altri atti di natura urbanistica ed ambientale di sua competenza» sono soppresse.
- 4. Il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «8. L'efficacia dell'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune è subordinata all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla conferenza di servizi.».
- 5. All'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 3 le parole: «dei requisiti del presente articolo,» sono soppresse;
- b) alla lettera c) del comma 6 le parole: «natanti storici» sono sostituite dalle seguenti: «unità navali storiche».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «comma 5» è inserita la seguente: «ter».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

- 1. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* alla lettera *f)* del comma 1 le parole: «, lettera *a)*» sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «titoli professionali previsti» sono inserite le seguenti: «dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Navigazione marittima) e successive modificazioni e integrazioni, nonché».
- 2. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, lettera *a*)» sono soppresse.
- 3. Ai commi 3, 4 ultimo periodo e 5 dell'art. 34-quater della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Città metropolitana» sono inserite le seguenti: «di Genova».

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «3 marzo 2001» sono sostituite dalle seguenti: «3 marzo 2011».

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani)

1. Al comma 1-bis) dell'art. 41 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) di cui alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale),» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento - (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento)».

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «esercitano» è sostituita dalla seguente: «esercita».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

- 1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
- 2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lettere b), c), d), e),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)».

Art. 14.

Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore)

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno» sono soppresse.

Art. 15.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017).

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

Art. 16.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020.

Il Presidente: Тоті

(Omissis).

20R00154

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 6.

Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalità

- 1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere personale e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
- 2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.
- 3. La Regione sostiene le attività finalizzate alla diversificazione delle offerte di prodotti, alla riduzione dei costi di vendita al dettaglio e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.
- 4. La Regione, al fine di valorizzare il proprio territorio e le attività commerciali che ivi si svolgono, promuove anche la vendita di prodotti a chilometro zero, con acquisto diretto dal produttore e filiera corta.

Art 2

Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina

1. La Regione, nell'ambito degli esercizi di vicinato di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commer-



cio) e successive modificazioni e integrazioni, promuove la vendita di prodotti sfusi e alla spina anche a chilometro zero da effettuare in appositi «corner» e «dispenser» all'interno degli esercizi commerciali.

- 2. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti alimentari e non alimentari la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
- 3. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria, di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e di comunicazione delle informazioni sugli alimenti al consumatore. In particolare, devono essere fornite adeguate informazioni su origine e specificità dei prodotti venduti, su produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

Art. 3.

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria valuta i risultati e l'efficacia degli interventi previsti per promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione con cadenza annuale che documenta e descrive gli interventi realizzati.
- 2. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 febbraio 2020

Il Presidente: Тоті

(Omissis).

20R00155

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 16.

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 6 marzo 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *z*), dello statuto; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali n. 28/2005, n. 31/2005, n. 55/2008, n. 40/2009);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla prima Commissione consiliare nella seduta del 5 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle *start up* innovative, così come definite dall'art. 25 del decretolegge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012;



- 2. È opportuno sostenere lo sviluppo di tali imprese in quanto esse contribuiscono a favorire l'occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all'evoluzione dell'economia regionale. Dai dati emerge che l'età dei soci fondatori è prevalentemente inferiore ai trentacinque anni e la loro propensione all'investimento è superiore a quella delle società di capitali;
- 3. Al termine del terzo trimestre del 2019, il numero di *start up* innovative in Italia iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, è pari a 10.610, in aumento di 184 unità (+1,76 per cento) rispetto a fine giugno 2019. La Toscana, con 423 *start up* innovative attive al terzo trimestre 2019 si attesta come la nona regione d'Italia in termini di diffusione di tali imprese (fonte: «Report con dati strutturali *Start up* innovative 3° trimestre 2019», realizzato da Unioncamere, Ministero dello sviluppo economico, Infocamere);
- 4. Con la presente legge la Regione individua degli strumenti in favore delle *start up* innovative prevedendo, in particolare, contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle medesime, la concessione di garanzie, secondo le misure previste dalla legge regionale n. 73/2018, e la possibilità di partecipazione nel capitale di rischio;
- 5. In favore della nascita e dello sviluppo delle *start up* innovative è prevista, inoltre, una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il primo anno d'imposta e per i due successivi, nonché una riduzione dell'IRAP sulle spese sostenute per l'acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016;
- 6. È opportuno parimenti sostenere le successive fasi di crescita e consolidamento delle *start up* innovative prevedendo la possibilità di concedere un contributo per l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati di *temporary management* e di *coaching*, in grado di costituire un vantaggio competitivo per l'azienda. Si prevede, inoltre, che la Regione riservi una premialità di punteggio per le *start up* innovative nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e all'occupazione;
- 7. La Regione, altresì, si pone l'obiettivo di stimolare, sostenere e agevolare programmi di *scouting*, *idea generation* e *business acceleration*, promossi dalle diverse strutture regionali che si occupano di supporto a favore della nuova imprenditoria innovativa;
- 8. La Regione intende, inoltre, supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività delle imprese;
- 9. Al fine di incentivare la promozione e l'attrazione degli investimenti e l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, la presente legge prevede anche strumenti per raggiungere tali obiettivi;
- 10. Al fine di semplificare i procedimenti: 1) vengono introdotte modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari; 2) viene consentito di considerare

— 14 –

- costo ammissibile a finanziamento, in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione, la spesa per le attestazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 71/2017;
- 11. Infine, è opportuno che le imprese si impegnino a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale promuovendo i principi della responsabilità sociale d'impresa, che si rifanno alla Linea guida internazionale ISO 26001 sulla responsabilità sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione europea (Linee guida OCSE, *Millennium Development Goals, Enterprise 2020*).
- 12. Alla luce di quanto emerso in fase di attuazione di alcune disposizioni presenti nella legge regionale n. 71/2017, è altresì opportuno effettuare alcuni interventi modificativi della medesima fonte regionale, anche al fine di garantire una migliore organicità al testo di legge e razionalizzare le modalità operative da adottare;
- 13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. La presente legge promuove iniziative a sostegno della nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese start up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante la creazione di condizioni per lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, al fine di attrarre in Toscana talenti, imprese innovative e investimenti nazionali ed esteri, nonché mediante il sostegno a nuova occupazione di qualità.
- 2. La presente legge promuove, inoltre, la diffusione di misure di sostegno alla transizione al digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) presenti nel territorio regionale, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia toscana, il rilancio produttivo e la creazione di occupazione di valore e qualità, coniugando le conoscenze e le competenze del sistema manifatturiero ed artigianale con l'applicazione delle tecnologie digitali ed incrementando la produttività dei fattori.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
- a) start up innovative: le società definite dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, aventi sede legale o unità operative in Toscana;
- b) tecnologie digitali: le tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- c) temporary management: attività di natura temporanea, da parte di personale manageriale altamente qualificato, anche proveniente da altre aziende, finalizzata ad affiancare un'azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria.

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE

Art. 3.

Strumenti di intervento

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione individua, in particolare, i seguenti strumenti di intervento in favore delle *start up* innovative:
- *a)* contributi in conto capitale per la loro nascita e sviluppo;
 - b) concessione di garanzie;
 - c) partecipazione nel capitale di rischio.

Art. 4.

Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative

- 1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di *start up* innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo.
- 2. Destinatarie dei contributi di cui al presente articolo sono le *start up* innovative costituite nei dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, o le persone fisiche che procedono alla costituzione dell'impresa nei sei mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
- 3. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
- 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.

— 15 –

5. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a valere sul Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 - 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5.

Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative

- 1. Le *start up* innovative, costituite da almeno dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, possono accedere alle misure di cui all'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).
- 2. L'accesso da parte delle *start up* innovative ai fondi di garanzia di cui al comma 1, è finalizzato a sostenere il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi di patrimonializzazione, nonché la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 6.

Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative

- 1. La Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle *start up* innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle *start up* innovative con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali.
- 2. La partecipazione del fondo di cui al comma 1, non può superare il 40 per cento del capitale sociale dell'impresa.
- 3. In presenza di imprese partecipate da fondi di capitale di rischio o dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), la quota massima di partecipazione del fondo non può superare il 20 per cento del capitale sociale dell'impresa.
- 4. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 7.

Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese *start up* di cui all'art. 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è ridotta di 0,92 punti percentuali per il primo anno d'imposta e per i due successivi.



2. Alle imprese *start up* di cui all'art. 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è riconosciuta, per il primo anno di imposta e per i due successivi, una deduzione della base imponibile IRAP pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016. L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese.

Art. 8.

Acquisizione di servizi di temporary management e di coaching

- 1. Al fine di sostenere i processi di crescita e consolidamento delle *start up* innovative, la Giunta regionale concede un contributo per l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati di *temporary management* e di *coaching*.
- 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
- 3. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 2020, previa eventuale rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 9.

Premialità nei bandi regionali per le start up innovative

- 1. La Regione, nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e alla occupazione, stabilisce, in coerenza con le finalità dei bandi medesimi, specifiche premialità di punteggio per le *start up* innovative, di cui all'art. 1, comma 1.
- 2. La Regione può stabilire un'ulteriore premialità di punteggio nei bandi regionali per le *start up* innovative che implementano nuova occupazione in forma imprenditoriale di giovani fino a quaranta anni e donne.

Capo III

ECOSISTEMA REGIONALE DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 10.

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico

- 1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali ai sistemi di produzione e dei servizi per contribuire alla crescita economica e sociale e alla competitività del territorio della Toscana.
- 2. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico si articola in «distretti tecnologici», piattaforme di co-operazione aperta, formalmente organizzate quali struttu-

- re o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, finalizzate a supportare le piccole e medie imprese nell'adozione delle tecnologie digitali.
- 3. I distretti tecnologici sono costituiti da imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, *digital innovation hub*, *competence center*, enti di formazione, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di categoria.
- 4. I distretti tecnologici svolgono attività di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali da applicare ai processi produttivi e ai servizi mediante la promozione coordinata di centri e infrastrutture di trasferimento tecnologico, quali laboratori di ricerca applicata, dimostratori tecnologici, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), incubatori di impresa, spazi di *coworking*, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze al sistema di imprese.
- 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua gli ambiti operativi dei distretti, le forme di funzionamento, coerentemente con il quadro descrittivo e con le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Diffusione delle misure di transizione al digitale per le MPMI della Toscana

Art. 11.

Misure di sostegno alla transizione al digitale

- 1. La Giunta regionale, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale, attua interventi per accrescere la competitività delle MPMI presenti nel territorio regionale e che mirano a:
- *a)* trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in fabbricazione digitale;
- b) diffondere la cultura digitale al fine di elevare conoscenze e competenze tecnologiche, anche attraverso la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
- c) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
- *d)* supportare e valorizzare nuovi modelli di *business*, anche in relazione al processo di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese;
- *e)* favorire modelli organizzativi di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità della persona;
- f) promuovere la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali e additive, anche attraverso FabLab;
- g) sostenere lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle MPMI della Toscana attraverso servizi di temporary management.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1, sono individuati nell'ambito delle previsioni finanziarie del POR FESR 2014 2020, anche previa rimodulazione delle stesse e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



Capo V

MISURE PER LA PROMOZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art. 12.

Promozione degli investimenti e internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

- 1. Al fine di promuovere gli investimenti e l'internazionalizzazione del sistema produttivo toscano, la Regione può:
- *a)* stipulare accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre regioni e con istituzioni internazionali;
- b) coordinare la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee;
- c) sostenere e coordinare i soggetti pubblici e privati che cooperano tra di loro per assistere le imprese interessate a stabilirsi o ad espandersi in Toscana;
- *d)* ricercare investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;
- *e)* promuovere l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;
- *f)* predisporre una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;
- g) assicurare la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in *digital divide* rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.

Capo VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 13.

Misure di semplificazione e trasparenza.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 71/2017

- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Al fine di semplificare i procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono adottate modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari, all'individuazione di tassi for-

fettari dei costi indiretti e dei costi del personale previste dagli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Tali modalità sono applicate ad ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme nazionali o dell'Unione europea.».

Art. 14.

Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 71/2017

- 1. Nella rubrica dell'art. 13 della legge regionale n. 71/2017 dopo la parola «agevolazioni» sono aggiunte le seguenti: «e sistema informativo».
- 2. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 71/2017 è aggiunto il seguente:
- «5-bis. La Regione, nel promuovere azioni finalizzate alla semplificazione ed alla maggiore accessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese.».

Capo VII

Ulteriori disposizioni concernenti il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese

Art. 15.

Prestazioni di garanzia su anticipazioni.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 71/2017

- 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 71/2017 è sostituito dal seguente:
- «1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.».

Art. 16.

Attestazione dei requisiti da parte delle imprese.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 71/2017

1. Alla fine della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 71/2017, sono aggiunte le parole: «, desumibile dalla contabilità dell'impresa».



- 2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «in forma giurata» sono sostituite dalle seguenti: «in forma asseverata».
- 3. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «in forma giurata» sono sostituite dalle seguenti: «in forma asseverata».
- 4. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «in forma giurata» sono sostituite dalle seguenti: «in forma asseverata».
- 5. Alla fine del comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 71/2017 sono aggiunte le parole: «, anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione».

Art. 17.

Termini dei procedimenti erogativi.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 71/2017

- 1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2017 è sostituita con la seguente: «Termini dei procedimenti erogativi».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 71/2017 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL).».

Art. 18.

Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 71/2017

- 1. La rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 è sostituita con la seguente: «Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni».
- 2. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 è sostituito dal seguente:
- «1. In caso di mancata realizzazione del progetto è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.».
- 3. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 dopo la parola: «Comportano» è inserita la seguente: «altresi».
- 4. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 è sostituita dalla seguente:
- «a) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;».
- 5. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «la rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «la rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta» e le parole: «la rinuncia alla stessa trascorsi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta».

- 6. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 è sostituito con il seguente:
- «5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 2.».
- 7. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017 è inserito il seguente:
- «5-bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell'agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa.».
- 8. Al comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 71/2017, primo periodo, dopo le parole «dello stesso» sono inserite le seguenti: «o in sede di rendicontazione» e dopo le parole «la riduzione» sono inserite le seguenti: «o la rimodulazione».

Art. 19.

Revoca parziale delle agevolazioni.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 71/2017

- 1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 71/2017 è sostituita dalla seguente:
- *«d)* dal quinto anno fino all'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.».

Art. 20.

Esclusione dalle agevolazioni.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 71/2017

- 1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4, 5 e 5-*bis*».
- 2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 71/2017 le parole: «di assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento di concessione».

Art. 21.

Rimborso dei costi istruttori.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 71/2017.

- 1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 71/2017 è sostituito dal seguente:
- «1. La revoca totale dell'agevolazione comporta il pagamento di un rimborso a carico dell'impresa beneficiaria.».



Capo VIII

NORME FINALI

Art. 22.

Clausola valutativa

- 1. La Commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello statuto, procede alla valutazione degli interventi di sostegno alle start up innovative e per la diffusione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale di cui alla presente legge.
- 2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2022 e successivamente con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le seguenti informazioni:
- a) lo stato di attuazione degli interventi, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno e di promozione previste per le imprese;
- b) l'importo dei contributi erogati e delle agevolazioni fiscali concesse, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno previste, nonché i dati relativi alle imprese eventualmente non ammesse agli interventi;
- c) la stima della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con specifico riferimento alle misure di semplificazione previste e adottate;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
- 3. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede altresì ad una valutazione del tasso di sopravvivenza delle imprese incentivate, con riferimento a quello delle imprese di analoghe caratteristiche.

Art. 23.

Norma finanziaria

- 1. Le minori entrate derivanti dall'art. 7 sono stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2020 - 2022.
- 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

anno 2020:

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 13.000,00;
- in diminuzione, tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo I «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», per euro 13.000,00; | 20R00129

anno 2021:

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 62.000,00;
- in diminuzione, tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», per euro 62.000,00;

anno 2022:

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 154.000,00;
- in diminuzione, tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», per euro 154.000,00.
- 3. Alla copertura degli oneri per l'anno 2023, stimati in euro 105.000,00, si fa fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008.), con legge di bilancio.
- 4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2021 cui si fa fronte con le risorse della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021.
- 5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021, è apportata la seguente variazione per sola competenza:

anno 2021:

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 200.000,00;
- in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 200.000,00.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2020

ROSSI

(Omissis).



LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n. 17.

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 6 marzo 2020, n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 118, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) e m-*bis*), dello Statuto; Considerato quanto segue:

- 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, prevede un innovativo percorso di partecipazione della persona al sistema di welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del soggetto beneficiario di un intervento pubblico, il quale volontariamente può realizzare azioni a vantaggio della collettività, quale espressione del principio di solidarietà sociale: «Tali azioni comportano il coinvolgimento attivo e responsabile della persona, al fine di restituire alla società, sotto altra forma, quello che ha ricevuto attraverso gli interventi sociali di cui ha beneficiato. Al rendimento economico e sociale per l'intera collettività, si somma, dunque, il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona. In quest'ottica, la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare. Tali innovativi percorsi di inclusione possono essere sperimentati sul territorio regionale, anche in vista di un possibile intervento normativo che fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative.»;
- 2. Si tratta di un sistema denominato «welfare generativo», che si fonda sulla responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno. Emerge in tale modo il valore rigenerativo e di rendimento economico, sociale e personale, delle prestazioni che vengono erogate, in quanto capaci di produrre un vantaggio per la collettività attraverso le azioni a corrispettivo sociale, che comportano il coinvolgimento attivo e responsabilizzante da parte del soggetto destinatario di interventi di sostegno;

- 3. Le azioni a corrispettivo sociale sono quindi attività finalizzate a rafforzare i legami sociali, a favorire le persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità; in generale, ad accrescere il capitale sociale locale e regionale;
- 4. Al rendimento economico e sociale per l'intera collettività, si somma il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona;
- 5. Attraverso il percorso individuato dalla presente legge la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare;
- 6. Tale partecipazione può includere alcuni dei soggetti beneficiari del «reddito di cittadinanza», disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che disciplina i progetti utili alla collettività (PUC); tali soggetti sono i beneficiari del reddito di cittadinanza non tenuti agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza medesimo e non partecipanti in via facoltativa ai PUC;
- 7. Al fine di favorire la realizzazione di azioni di welfare generativo è necessario che la Regione fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative in grado di disciplinare tale innovativo percorso di inclusione. Vengono, pertanto, definite le azioni a corrispettivo sociale, i soggetti indicati a proporre tali azioni, i soggetti beneficiari di interventi di welfare chiamati, su base volontaria, ad eseguirle, nonché le modalità di realizzazione delle stesse, i compiti della Regione, le procedure per la realizzazione di tali azioni a corrispettivo sociale e le attività di misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse;

APPROVA

la presente legge:

— 20 **–**

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Toscana definisce i principi per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale nell'esercizio delle proprie competenze legislative, di programmazione e di gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, in attuazione degli articoli 2, 3, 38, 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, nonché degli articoli 3, commi 2 e 3, 4, 58 e 59 dello Statuto.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge regionale, si intende per:
- a) welfare generativo: l'insieme delle modalità di rigenerazione e rendimento delle risorse a disposizione nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, mediante la responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno, da coinvolgere nella realizzazione di azioni a corrispettivo sociale a vantaggio della collettività;
- b) azioni a corrispettivo sociale: attività che richiedono il coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante, del soggetto destinatario di interventi di sostegno, finalizzate alla realizzazione di risultati di impatto sociale a livello locale e regionale, e finalizzate al pieno sviluppo della persona e dell'espressione delle sue capacità nell'esercizio dei diritti fondamentali nelle materie di competenza regionale. Sono realizzate alla luce del principio di gratuità.

Art. 3.

Azioni a corrispettivo sociale

- 1. Le azioni a corrispettivo sociale, in attuazione dei principi costituzionali hanno la finalità di:
- *a)* perseguire il bene comune mediante l'incremento della coesione e della solidarietà sociale;
- b) favorire il pieno sviluppo ed il coinvolgimento delle persone destinatarie di interventi di sostegno e l'espressione delle loro capacità, valorizzando così le loro competenze l'apporto che le stesse possono offrire nei diversi ambiti di svolgimento;
- c) realizzare il principio di solidarietà inteso come apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene comune;
- *d)* promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pratiche che valorizzano e incrementano le risorse disponibili all'interno del sistema di welfare regionale

Art. 4.

Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale

- 1. Le azioni a corrispettivo sociale sono realizzate dai soggetti beneficiari:
- *a)* degli interventi finalizzati a rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà della persona, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) degli interventi di politica attiva del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- c) degli ammortizzatori in deroga erogati ai sensi dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative

- a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- *d)* di ogni altro intervento di sostegno di carattere continuativo che sia posto in essere dall'amministrazione regionale, anche in via sperimentale;
- e) del reddito di cittadinanza che, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non sono tenuti agli obblighi connessi al reddito medesimo, purché gli stessi non partecipino già ai progetti utili alla collettività (PUC) su base facoltativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 (Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività «PUC»).

Art. 5.

Compiti della Regione

- 1. Nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute dei vari livelli di Governo, la Regione definisce in sede di programmazione i criteri generali per la realizzazione di strategie di welfare generativo e gli elementi qualificanti le azioni a corrispettivo sociale nei seguenti settori di intervento:
 - a) tutela della salute e assistenza sociale;
 - b) valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - c) valorizzazione della cultura;
 - d) educazione e istruzione;
- *e)* inclusione sociale, pari opportunità e superamento di ogni forma di discriminazione;
 - f) sistema della protezione civile.

Art. 6.

Soggetti del welfare generativo

- 1. Partecipano al sistema regionale di coesione e solidarietà sociale attraverso una sistematica collaborazione:
- a) i comuni, singoli o associati, e le società della salute:
- *b)* gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti religiosi;
- c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei beni comuni e per lo svolgimento di attività di utilità sociale:
- *d)* ogni altro ente pubblico o privato che intenda promuovere azioni a corrispettivo sociale;
- e) i soggetti che realizzano azioni a corrispettivo sociale.
- 2. I comuni, singoli o associati, e le società della salute, svolgono le seguenti funzioni:
- *a)* promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle azioni di corrispettivo sociale;
 - b) gestione del registro di cui all'art. 7, comma 1;



- 3. L'ambito ottimale per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 è la zona-distretto sociosanitaria.
- 4. I soggetti di cui comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale e ne coordinano la realizzazione.

Art. 7.

Registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale

- 1. È istituito il registro informatico delle proposte di azione a corrispettivo sociale.
- 2. Il registro è gestito, all'interno delle zone-distretto, da comuni singoli o da un comune capofila di comuni associati, o dalla società della salute.
- 3. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), operanti nell'ambito territoriale della zona-distretto, presentano al comune o alla società della salute responsabile della tenuta del registro, proposte di azioni a corrispettivo sociale.
- 4. Sono iscritte al registro le proposte di azioni a corrispettivo sociale contenenti tutti i seguenti elementi:
 - a) la definizione dell'azione che si intende realizzare;
- b) la durata temporanea dell'azione, definita secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 8;
- *c)* l'indicazione della persona responsabile della realizzazione dell'azione;
- *d)* la stima delle risorse che si intendono generare, quale valore sociale dell'azione.
- 5. Il registro dà indicazione delle azioni a corrispettivo sociale in fase di realizzazione, anche ai fini della ulteriore partecipazione ad esse.
- 6. I soggetti di cui al comma 2 adottano un regolamento per la gestione del registro conforme allo schema tipo, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Procedure per la realizzazione di azioni a corrispettivo sociale

- 1. Gli enti che hanno erogato le prestazioni di cui all'art. 4, comma 1, sottopongono ai destinatari degli interventi l'elenco delle azioni a corrispettivo sociale contenute nel registro di cui all'art. 7.
- 2. Ciascun destinatario di interventi individua l'azione a corrispettivo sociale che intende realizzare, e a tale fine sottoscrive con il Comune di riferimento e il soggetto che ha proposto l'azione a corrispettivo sociale un accordo per la sua attuazione.
- 3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
- *a)* i criteri per la definizione dei tetti massimi di impegno orario settimanale e della durata delle azioni a corrispettivo sociale;
- b) i criteri per la misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale;
- c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle azioni a corrispettivo sociale;

d) le misure necessarie a garantire la proporzionalità delle azioni a corrispettivo sociale rispetto agli interventi erogati ai beneficiari di cui all'art. 4.

Art. 9.

Assicurazione

- 1. La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale è coperta dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 2. L'obbligo assicurativo è a carico dei soggetti che presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale.

Art. 10.

Misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse

- 1. I comuni, singoli o associati, o le società della salute provvedono alla misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale realizzate nel proprio ambito territoriale, tenendo conto:
- *a)* del valore economico generato, rapportato al costo della prestazione erogata;
- b) dell'esito individuale e dell'impatto sociale delle azioni, con particolare riguardo al prestatore di esse e a coloro che ne beneficiano.
- 2. I risultati della misurazione sono pubblicati in una apposita sezione del registro, nel quale è iscritta l'azione a corrispettivo sociale di riferimento, e sono valorizzati nell'ambito dell'attività di rendicontazione economica e sociale del soggetto che ha proposto l'azione a corrispettivo sociale.
- 3. Gli esiti delle misurazioni, aggregati a livello di zona-distretto, possono essere considerati nell'ambito della programmazione locale di settore.

Art. 11.

Rapporto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni, singoli o associati, o le società della salute trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle azioni a corrispettivo sociale realizzate. Sulla base di tali dati, la Giunta regionale predispone e rende pubblico un rapporto annuale di monitoraggio, nel quale sono evidenziate la diffusione delle azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale prodotto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00130



LEGGE REGIONALE 4 marzo 2020, n. 18.

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'11 marzo 2020, n. 12)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c)* dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, Titolo XII del codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) ed, in particolare, l'art. 3:

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare, l'art. 10;

Considerato quanto segue:

- 1) la legge n. 6/2004 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno che costituisce un efficace strumento di protezione delle persone prive, in tutto od in parte, dell'autonomia di agire, offrendo loro garanzie per la qualità di vita attraverso:
- a) il riconoscimento ed il rispetto delle loro aspirazioni;
 - b) la legittimazione a rappresentare i loro bisogni;
 - c) il governo dei loro interessi;
- 2) la Regione Toscana, come altre regioni, si propone di dare la massima diffusione alla figura dell'amministratore di sostegno nel territorio regionale, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli ed, al tempo stesso, per favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze di auto-aiuto ed impegno civico, in stretto collegamento con i soggetti del terzo settore e con i giudici tutelari;
- 3) la Regione promuove, tramite le Aziende unità sanitarie locali, la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, nonché degli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, prevedendo anche l'istituzione, presso le stesse Aziende unità sanitarie locali, di elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti a tale incarico;

4) la Regione promuove, inoltre, l'implementazione di sportelli informativi in grado di fornire consulenza ed orientamento, individuandoli sia nei «punti insieme», sia negli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario, sia presso le sedi dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, operanti in tale ambito;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione ed il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale, in conformità ai principi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed, in particolare dell'art. 10, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, Titolo XII del codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Art. 2.

Interventi

- 1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato ed altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia.
 - 2. In particolare la Regione promuove:
- a) la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari ed alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
- b) il raccordo con enti ed autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'esercizio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;
- c) la formazione e l'aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell'amministratore di sostegno;
- *d)* l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.



Art. 3.

Formazione

- 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, promuove la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, finalizzate anche a precisare responsabilità e doveri inerenti a tale funzione e rivolte a:
- a) persone che intendono svolgere o stanno già svolgendo la funzione di amministratore di sostegno;
 - b) operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
- 2. La formazione può essere rivolta anche ai membri delle associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza o della cura di chi versa in situazioni di bisogno o di difficoltà.
- 3. La formazione è demandata alle Aziende unità sanitarie locali, che possono organizzare le attività sia per ambiti territoriali delle società della salute, o, dove queste non costituite, per ambiti territoriali delle zone-distretto, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sia per aree omogenee di competenza dei tribunali.
- 4. La formazione può svolgersi anche tramite il coinvolgimento di soggetti del terzo settore.
- 5. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione delle risorse alle Aziende unità sanitarie locali per la formazione.

Art. 4.

Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

- 1. Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono, disaggregandoli per zone-distretto, elenchi ai quali possono iscriversi le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari.
- 2. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute, o, dove queste non siano costituite, alle zone-distretto, nonché agli uffici dei giudici tutelari.
- 3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi.

Art. 5.

Sportelli informativi

- 1. La Regione promuove l'implementazione, da parte degli enti cui è affidata la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, di sportelli informativi che possano fornire orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche attraverso la produzione e diffusione di materiale informativo.
- 2. Gli sportelli informativi possono essere individuati sia nei «punti insieme» di cui all'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza) sia, previa intesa con le autorità statali competenti, negli sportelli degli uf- | 20R00131

- fici di prossimità istituiti in coerenza con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148) e con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148).
- 3. La Regione promuove, altresì, l'implementazione di sportelli informativi di orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno presso le sedi dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti in tale ambito, che svolgeranno le attività a titolo gratuito.

Art. 6.

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e ne verifica gli esiti rispetto alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
- 2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2021, e successivamente con cadenza biennale, una relazione contenente le informazioni inerenti:
- a) alle attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui all'art. 3;
- b) alla gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico, di cui all'art. 4;
- c) alle azioni intraprese per promuovere l'implementazione di sportelli informativi, di cui all'art. 5;
- d) alle eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

- 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, è autorizzata la spesa di euro 123.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022.
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 marzo 2020

ROSSI

(Omissis).



LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 19.

Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla legge regionale n. 5/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'11 marzo 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*) e *v*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»);

Considerato quanto segue:

- 1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2012, è opportuno, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, modificare ed aggiornare la medesima normativa regionale;
- 2. In particolare, è opportuno abrogare le disposizioni inerenti al programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell'ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;
- 3. È opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;
- 4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, oltre che la sua composizione;

— 25 -

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 5/2012

- 1. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), è aggiunto il seguente periodo: «Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto.».
- 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 14 febbraio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 2.

Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 5/2012

- 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Alla relazione sono allegate le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto.».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2012 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).».

Art. 3.

Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2012

- 1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «2. L'accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale.».

Art. 4.

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 le parole: «in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge».

- 2. Prima della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 è inserita la seguente:
- «0a) l'assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato;».
- 3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 è abrogata.
- 4. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012, le parole: «, senza diritto di voto» sono soppresse.
- 5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera *c*), e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera *a*).».
- 6. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 le parole: «ai vicepresidenti» sono sostituite con le seguenti: «al vicepresidente».
- 7. Al comma 8-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2012 la parola: «proprie» è soppressa.

Art. 5.

Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2012

- 1. L'art. 8 della legge regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Contributi finanziari e attività di valorizzazione) 1. La Regione, per l'anno 2020, eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime.
- 2. La Regione eroga altresì, per l'anno 2020, contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.
- 3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l'anno di riferimento.
- 5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell'evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.
- 6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.».

Art. 6.

Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2012

1. L'art. 9 della legge regionale n. 5/2012 è abrogato.

Art. 7.

Relazione.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 5/2012

- 1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2012 la parola: «annuale» è soppressa.
- 2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2012 le parole: «annualmente, entro il 30 giugno,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021,».
- 3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2012 è abrogata.

Art. 8.

Norma transitoria

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 3-bis, e dell'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2012, le associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica attualmente iscritti ad entrambe le sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 5/2012 o di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della medesima legge regionale n. 5/2012, comunicano all'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in quale sezione dell'elenco regionale intendono mantenere l'iscrizione.
- 2. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, decade l'iscrizione alla sezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 5/2012, o di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 5/2012.».

Art. 9.

Norma finanziaria.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2012

- 1. L'art. 13 della legge regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «Art. 13 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 2022, annualità 2020.



2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020:

in diminuzione, Missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti.", Programma n. 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;

in aumento, Missione di spesa n. 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma n. 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 marzo 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00132

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 20.

Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'11 marzo 2020, n. 12)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge: (*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c*) dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) ed, in particolare, l'art. 4;

Considerato quanto segue:

- 1) il Servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche con conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita ed alla presa in carico proattiva, integrata e multidisciplinare dei soggetti affetti da polipatologia e/o fragilità;
- 2) al tal fine, per garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione, laddove questo richieda l'intervento di più professionisti in forme coordinate, integrate e programmate, la presa in cura dell'assistito dovrà avvenire sulla base di un Piano assistenziale individuale PAI, che tenga conto di tutti gli aspetti che incidono sulla salute del paziente, da quelli strettamente sanitari a quelli sociali, e che preveda l'intervento di più professionisti in forme coordinate, quali un *team* multiprofessionale;
- 3) il *team* multiprofessionale formula e garantisce il PAI al cittadino mediante condivisione dei dati del paziente da parte dei componenti del *team* stesso, che operano in riferimento a distinti titolari del trattamento, subordinatamente al rilascio del consenso informato da parte dell'assistito a seguito di specifica informativa coerente con le disposizioni, nazionali ed europee, in materia di trattamento dei dati personali ed assicurando idonee ed adeguate misure di tutela e sicurezza nelle modalità di utilizzazione dei dati;
- 4) la medicina di iniziativa richiede una stratificazione del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale, anche avvalendosi degli enti e delle agenzie del Servizio sanitario regionale, al fine di individuare gli assistiti ad alto rischio di eventi avversi da comunicare alle Aziende unità sanitarie locali e, per loro tramite, ai medici di medicina generale;
- 5) è necessario prevedere un atto di natura regolamentare che rechi disposizioni tese a promuovere la garanzia ai cittadini dei percorsi di cura e la diffusione della medicina di iniziativa, nei limiti definiti dalla presente legge in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali;
- 6) la necessità di ricorrere allo strumento legislativo dipende dal fatto che i componenti dei *team* multidisciplinari operano frequentemente con diversi titolari di trattamento e che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esige la copertura normativa per la condivisione di informazioni che abbiano ad oggetto dati sensibili;



APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2005

- 1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
- «3-bis. Il Servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione ed alla diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita ed alla presa in carico integrata e multi-disciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale.».
- 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005, è inserito il seguente:
- «3-ter. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni atte ad assicurare, nell'ambito della medicina di iniziativa:
- a) l'identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti:
- b) la presa in carico e gestione del paziente attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
- 1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
- la definizione di un piano assistenziale individuale volto a favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
- 3) la definizione delle modalità organizzative e funzionali del *team* multiprofessionale;
- 4) la continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
- 5) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
- 6) progetti di formazione del *team* multiprofessionale;

- 7) il sostegno alle attività di formazione ed informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei *caregiver*, anche valorizzandone il ruolo.».
- 3. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005, è inserito il seguente:

«3-quater. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 3-ter, disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del paziente. I trattamenti di dati personali sono effettuati sia per finalità di cura sia per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 9, paragrafo 2, rispettivamente lettera h) e lettera g) del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).».

Art. 2.

Disposizioni di prima applicazione

1. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3-ter della legge regionale n. 40/2005, come inserito dall'art. 1, comma 2, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 marzo 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00133

Mario Di Iorio, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2020-GUG-024) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

GAZZETTA GITTGIALE - FARTET (Tegistativa)					
		CANONE DI ABBONAMENTO			
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2 ^a Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1 00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale \in 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale \in 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale \in (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale \in

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ 190,	00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ 180,	50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 1	18.00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



86.72

55,46





€ 2,00

